



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

*Regolamento per la Toponomastica,
Siti Comunali, Monumenti, Onorificenze e
Calendario degli eventi commemorativi*

Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'attribuzione dei toponimi e degli odonimi alle aree di circolazione e della numerazione civica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e secondo le disposizioni normative di livello nazionale e regionale, le disposizioni ministeriali e i regolamenti ISTAT.

Articolo 2 - Fonti normative

Riferimenti normativi:

1. R.D. 10/5/1923, n. 1158. Legge 23/6/1927, n. 1188;
2. Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 28/1992, riferita al DPR 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada), articoli dal 124 al 136;
3. Legge e Regolamento anagrafico, Legge 24/12/1954, n. 1228 e D.P.R. 30/5/1989, n. 223 (capo VII artt. Dal 38 al 45 e del Capo VIII art.47);
4. Avvertenze e note illustrative al Regolamento anagrafico, formulate dalla Commissione di studio istituita presso l'ISTAT con Delibera presidenziale n°49/AA.GG. del 21.08.1982 (c. 31 e 32);
5. istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico pubblicate dall'ISTAT nella Collana "Metodi e norme – serie B n. 29 anno 1992";
6. DPCM 12/5/2016 – disposizioni dell'Agenzia delle Entrate - ANNSCU (Archivio Nazionale dei Numeri civici delle Strade Urbane);
7. Regolamento Edilizio Comunale.

Articolo 3 - Principi generali e tutela della toponomastica storica

1. La Città di Guidonia Montecelio tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale.
2. La denominazione delle nuove aree di circolazione testimonia l'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.
3. Di norma non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti.
4. Qualora l'Amministrazione intenda mutare il nome di vecchie aree di circolazione deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le Soprintendenze.

5. È recepito il divieto di intitolare i toponimi a persone decedute da meno di dieci anni; sarà la Prefettura, valutata l'istanza presentata dal Comune, a rilasciare nullaosta per procedere con l'intitolazione in deroga (Artt. 2, 3 e 4 L. 1188/1927).

Titolo 2 – FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI

Articolo 4 - Funzioni dell'Amministrazione comunale

1. Spetta alla Giunta comunale, previo parere della Commissione Consiliare Toponomastica o della Commissione consiliare all'uopo designata deliberare circa l'attribuzione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, compresi parchi e i giardini, le strutture e gli edifici pubblici e la decisione della collocazione di monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del DPR 30 maggio 1989, n. 223.

2. La Commissione Consiliare Toponomastica o la Commissione consiliare all'uopo designata ha l'incarico di esprimere un motivato parere sulle proposte di nuova denominazione o modifica della toponomastica comunale nonché sull'opportunità di modifiche e/o nuovi inserimenti nel Calendario degli eventi commemorativi della Città di Guidonia Montecelio.

3. La Commissione Consiliare Toponomastica è eventualmente istituita dal Consiglio Comunale entro novanta giorni dal suo insediamento. Essa è costituita da sei consiglieri comunali come membri di diritto, di cui quattro di maggioranza e due di minoranza, eletti in seno al Consiglio Comunale; tra i membri di diritto uno sarà eletto, con le medesime modalità delle Commissioni Consiliari comunali permanenti, al ruolo di Presidente.

4. La durata della Commissione è legata ed uniformata al mandato elettivo degli organi di governo dell'Ente in carica, e comunque la stessa esercita il suo mandato fino alla nomina di una nuova Commissione.

5. La Commissione può essere integralmente o parzialmente rinnovata, prima della sua scadenza, qualora la composizione venga modificata dal Consiglio Comunale o per dimissioni. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, decadenza, morte o revoca, quest'ultima deliberata con voto di sfiducia calendarizzato nell'ordine del giorno; in questo caso il Presidente si astiene dal voto.

6 La Commissione Consiliare Toponomastica o la Commissione consiliare all'uopo designata con riferimento alle materie del presente regolamento è convocata dal Presidente:

- a) su autonoma iniziativa al ravvisarsi di richieste di intitolazione di aree di circolazione, parchi, giardini etc...
- b) su richiesta dell'Ufficio Toponomastica per sopravvenute esigenze;
- c) su richiesta del 50% dei membri di diritto;
- d) su richiesta del Sindaco o della Giunta comunale.

7. La Commissione Consiliare Toponomastica è validamente costituita quando sono presenti almeno quattro su sei consiglieri comunali membri di diritto della Commissione.

8. Il parere della Commissione è reso a maggioranza semplice dei membri di diritto per tutte le istanze di modifica o di nuova denominazione. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
9. Le sedute della Commissione sono convocate con preavviso ordinario di almeno quarantotto ore, salvo esigenze straordinarie dell'Amministrazione comunale; esse si svolgono in presenza presso la sede Comunale o mediante collegamento telematico su apposita piattaforma informatica, sulla base delle modalità di adesione previste dal Presidente o dalla maggioranza.
10. La partecipazione dei consiglieri al ruolo di commissario alle sedute della Commissione Toponomastica non prevede alcun gettone di presenza.
11. Le sedute della Commissione sono pubbliche, nei limiti degli spazi e sulla base delle modalità di adesione individuate dal Presidente. La parola al pubblico può essere concessa ed è gestita dal Presidente in subordine agli interventi dei membri della Commissione e dei punti dell'ordine del giorno calendarizzati nella lettera di convocazione.
12. Per quanto non direttamente specificato nel presente regolamento relativamente alle regole di funzionamento della Commissione Toponomastica, si rinvia a quanto statuito dal Regolamento delle Commissioni Consiliari Comunali della Città di Guidonia Montecelio.
- 13.. Il Sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto e in base alle direttive impartite dall'ISTAT.

Articolo 5 - Funzione dell'Ufficio Toponomastica

1. All'Ufficio Toponomastica spettano gli adempimenti concernenti la denominazione delle aree di circolazione, l'attribuzione della relativa numerazione civica, la tenuta dello stradario secondo le indicazioni riportate nelle Istruzioni per l'ordinamento ecografico ISTAT (aggiornato al 2018) e in base al DPCM 12/5/2016 – disposizioni dell'Agenzia delle Entrate relative all'ANNSCU, Archivio Nazionale dei Numeri civici delle Strade Urbane, e successive integrazioni.
2. Nel quadro degli adempimenti periodici, l'ufficio provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto.
3. La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'ISTAT.

Titolo 3 – AREE DI CIRCOLAZIONE

Articolo 6 - Area di circolazione

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), costituisce "area di circolazione", che è distinta da propria denominazione.
2. Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ogni area di circolazione ha la propria numerazione civica. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

3. L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

Articolo 7 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione

1. Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, passaggio, salita, ecc.) e dalla denominazione ufficiale, che comprende eventuali complementi alla denominazione (per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri).

2. Nell'attribuzione della denominazione è vietato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla modifica della denominazione di una delle due aree di circolazione. È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza.

Titolo 4 – TOPONOMASTICA

Articolo 8 - Procedimento per la denominazione delle aree

1. Il procedimento per la denominazione delle aree di circolazione, ivi compresi i parchi e i giardini pubblici, gli edifici e le strutture pubbliche può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio.

2. Ogni cittadino residente nella Città di Guidonia Montecelio ed ogni ente, associazione, società con sede nel territorio del Comune può presentare al Sindaco una proposta di denominazione di un'area di circolazione, ivi compresi i parchi e i giardini. Qualora la proposta sia presentata da persona fisica deve essere sottoscritta da almeno 200 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti nella Città di Guidonia Montecelio.

3. I componenti della Giunta comunale, del Consiglio comunale possono presentare proposte di denominazione.

4. Ogni proposta di denominazione deve essere corredata da una relazione, che espliciti le ragioni della proposta, dalla biografia, se la proposta riguarda una persona fisica e da altra eventuale documentazione comprovante le ragioni esposte nella relazione.

5. Il procedimento è avviato dall'ufficio Toponomastica che ne curerà l'istruttoria entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Conclusa la fase istruttoria, la proposta viene trasmessa alla Commissione Consiliare Toponomastica o alla Commissione consiliare all'uopo designata che emette parere motivato, ed infine viene sottoposta alla Giunta Comunale per la deliberazione.

Articolo 9 - Modifica della denominazione di un'area di circolazione

1. La modifica del nome delle vecchie strade o piazze comunali è riservata all'Amministrazione, che vi provvede, previa approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le Soprintendenze ai monumenti.

2. In ogni caso, la modifica di denominazione delle aree di circolazione deve essere limitata a casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di non arrecare pregiudizio al buon andamento dei servizi

pubblici e disagi alla popolazione residente e nel rispetto comunque di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10 maggio 1923 e dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188.

3. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla targa deve essere indicata anche la precedente denominazione.

4. L'Ufficio Anagrafe, in conseguenza alla variazione della denominazione, è autorizzato a procedere d'ufficio ad effettuare il cambio di indirizzo dei cittadini residenti nell'area di circolazione interessata dalla variazione, nel rispetto delle procedure definite dalla L. 241/2000 e s.m.i.

Articolo 10 - Caratteristiche e posizionamento

1. La denominazione dell'area di circolazione deve essere riportata su targhe in materiale resistente, con le caratteristiche previste dal Regolamento del Codice della Strada (art. 131/133 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495), ALLEGATO A al presente Regolamento.

2. Nel centro storico e nei borghi, la targa può essere di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo, ceramico o altra pietra locale e scritta nera.

3. Le targhe sono poste ad una altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00 (salvo casi di impossibilità materiale) e secondo le modalità previste dal Regolamento del Codice della Strada e nel relativo regolamento attuativo.

4. L'apposizione delle targhe viarie spetta all'Area dei LL.PP. che ne curerà anche l'acquisto e la manutenzione, prevedendo un capitolo di spesa del bilancio appositamente dedicato.

Titolo 5 – NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 11 - Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto o suffissi.

2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

3. L'attribuzione dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Pertanto, è fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere la massima cura delle targhe della numerazione civica, di lasciarle ben visibili ed individuabili e di segnalare al Comune eventuali mancanze o deterioramenti.

4. In caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione delle facciate che comportino la rimozione delle targhe della toponomastica, della numerazione civica o di quella interna è compito del proprietario garantirne il corretto riposizionamento al termine dei lavori.

Articolo 12 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi commerciali, uffici, sedi di persone giuridiche, autorimesse, cantine, depositi, magazzini, ecc., incluse le baracche, casupole e simili, adibite ad abitazione.
2. Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più della stessa via, oppure due o più in vie diverse), è attribuito un numero per ogni accesso, sia esso pedonale che carrabile.
3. Non sono numerate le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici, salvo che non immettano, a loro volta, in uffici o abitazioni.

Articolo 13 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica

1. L'assegnazione del numero civico è richiesta dal proprietario e può essere effettuata all'atto della presentazione della domanda di permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio attività o altro titolo abilitante, anche per l'avvio delle attività produttive, o non appena ultimata la costruzione del fabbricato, e comunque prima che il fabbricato sia occupato.
2. Nella domanda devono essere riportati i dati per l'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via, ai civici precedenti e successivi se esistenti, i dati catastali (foglio, mappale, particella, categoria) deducibili dal permesso di costruire o dalla concessione edilizia, la planimetria del fabbricato con l'indicazione degli accessi esterni, diretti e indiretti, ed interni per i quali è richiesta l'assegnazione del numero, estremi e recapiti del richiedente e copia delle planimetrie che riportino il numero delle singole unità ecografiche.

Articolo 14 - Numerazione civica provvisoria

1. Nel caso di nuove costruzioni, l'amministrazione attribuisce, previa domanda e all'inizio dei lavori, sulla base degli elaborati di progetto e della cartografia, ai fini delle attività di cantiere, i numeri civici provvisori, con lo scopo di individuare nel territorio il nuovo manufatto edilizio. L'assegnazione definitiva avviene a conclusione dei lavori, previa richiesta.
2. È a carico del proprietario il costo e la posa in opera della numerazione civica, da effettuare su supporti temporanei visibili all'accesso al cantiere. Al termine dei lavori, se i numeri civici sono confermati, il proprietario provvede ad apporre i numeri civici secondo le modalità previste nel presente regolamento; se non confermati, i numeri civici devono essere rimossi e restituiti all'amministrazione, che fornisce i numeri civici definitivi.

Articolo 15 - Riserva di numeri per futuri accessi

1. Per gli spazi non ancora occupati, ma destinati a nuove costruzioni, lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno.

Articolo 16 - Caratteristiche della numerazione civica

1. Le targhe indicanti i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario ad un'altezza variabile da 2,50 m a 3,00 m dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili. In tal caso la numerazione deve essere posizionata accanto all'ingresso cui si riferisce.
2. Le targhe dei numeri civici, per le aree urbane comunali, devono essere in materiale resistente ed avere le seguenti caratteristiche:
 - a. forma rettangolare, di misure minime 150 mm (lunghezza) x 100 mm (altezza);
 - b. fondo chiaro o retroluminescente, e cornice scura (blu o nera);
 - c. scritta nera, carattere tipo "normativa nazionale" o equivalente (Tabella II.22/a Art. 125-131, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), con altezza 50 - 80 mm. per la sigla alfanumerica di numerazione, per l'eventuale riferimento sottostante dell'area di circolazione di riferimento (es.: 1, via Roma, ecc.), altezza 30 - 40 mm, come da ALLEGATO B.

Articolo 17 - Modalità di attribuzione della numerazione civica

1. La numerazione degli accessi deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto Centrale di Statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.
2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, laddove necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo, o da altri numeri.
3. Non possono essere utilizzati numeri negativi; il numero zero, qualora utilizzato è considerato numero pari, ma in casi eccezionali motivati, lo si può assegnare prima del numero uno.
4. Quando sorga la necessità di attribuire numeri civici per l'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso, qualora non siano disponibili numeri interi, deve essere assegnato il numero che precede seguito da lettera dell'alfabeto maiuscola e progressiva (es.: 1/A, 1/B, 1/C, ecc.), oppure, a seconda dei casi, sarà assegnato il numero o numero e lettera seguito dal suffisso bis/ter.
5. Vanno numerati tutti gli accessi esterni (pedonali e/o carrabili) dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere (art. 42, commi 1 e 10, del D.P.R. n° 223/89) intendendo con accessi, per le abitazioni, gli esercizi, gli uffici ed anche i garage, ovvero le singole unità ecografiche, che danno direttamente sull'area di circolazione. Gli accessi secondari - riferiti, ad esempio, ad unità immobiliari distinte nelle categorie catastali C6 (autorimesse), C2 (cantine) e C7 (tettoie chiuse o aperte), vengono numerati solo nel caso in cui questi affaccino direttamente su un'area di circolazione.
6. Sono escluse dalla numerazione civica solo: le porte dei luoghi di culto visibilmente identificabili che non immettano anche in uffici o abitazioni (es. canonica, casa custode...); gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili, le cabine elettriche. Nel caso in cui la corte sia indivisa si procederà nel senso di assegnare un solo numero civico da apporre all'accesso.

7. Non è attribuita numerazione civica alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc.) ai quali si acceda solo attraverso atri o scale interne e non siano accessibili dall'esterno. Le scale interne, gli atri o i cortili dovranno essere contrassegnate con una serie di numeri o di simboli, se riconducibili ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

8. La numerazione civica è attribuita secondo le seguenti modalità: 1) in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione inizia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; se da un lato della strada vi è l'impossibilità permanente di costruire, la numerazione può essere unica e progressiva; 2) in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione è progressiva e inizia a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione inizia a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa; 3) per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada.

9. Per le strade che collegano due centri abitati o due strade di ordine superiore, la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante o dal punto di incrocio con la strada superiore.

10. La numerazione civica attribuita agli accessi di case sparse o abitazioni isolate o accessi sulle strade di minore importanza (strade vicinali, mulattiere, sentieri, ecc.), purché brevi, situate fuori dai centri abitati dovrà ricadere sulla strada pubblica principale indicata nello stradario alla quale hanno accesso.

11. La numerazione civica di una strada privata, non destinata al pubblico transito e non denominata, fa riferimento alla pubblica via più vicina.

12. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi vengono definiti rientri, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.

13. L'ufficio può attribuire nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata attribuzione; in tal caso può effettuare cambi di numerazione già esistente.

14. In caso di demolizione di un fabbricato con o senza ricostruzione o di eliminazione di accessi, il proprietario deve darne comunicazione all'Ufficio Toponomastica, per la soppressione e la corretta gestione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario.

Articolo 18 – Numerazione interna

1. Quando il numero civico da solo non è sufficiente ad individuare l'unità abitativa, il negozio, l'ufficio e simili, quindi nel caso in cui alle succitate unità non si accede direttamente dall'esterno, si deve ricorrere anche all'uso del numero interno, utilizzando l'esponente numerico sbarrato (es. se l'accesso all'area di circolazione ha il numero 10, gli ingressi agli edifici all'interno dell'area saranno numerati con il n°10/1, 10/2, ecc.).

2. La numerazione interna, in caso di condomini contenenti più di una unità immobiliare, dovrà essere obbligatoriamente effettuata, a seconda dei casi: dall'amministratore di condominio, dal

proprietario dell'immobile o dal costruttore se l'immobile stesso è di nuova costruzione. In quest'ultimo caso la numerazione dovrà essere inserita all'interno della comunicazione di fine lavori come atto propedeutico all'attribuzione del numero civico.

3. In presenza di scale o ingressi di cortile anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di lettere, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

4. Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva che li individui in maniera univoca, costituiti da lettere e cifre:

- la prima lettera/cifra, nell'indicazione del piano è quella di uso comune (per cui il piano stradale è Piano Terreno [T] o Rialzato [R] e i successivi sono indicati con cifre arabe, es. 2 = secondo piano, ecc. Le successive due serie [01, 02, 03] dovranno individuare la numerazione progressiva nell'ambito del piano, es. T01 = prima unità al piano terra, 205 = quinta unità al piano secondo);
- nel caso di unità ecografiche poste negli interrati (autorimesse, depositi) la codifica del piano sotterraneo prende la sigla S1, S2, S3, ecc. in base al livello dell'interrato, seguiranno poi le due cifre indicanti la numerazione progressiva nell'ambito del piano, es. S107 = settima unità del primo piano sotterraneo.

5. La numerazione interna di unità ecografiche semplici da cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo. La numerazione progressiva dell'unità ecografica nell'ambito dei singoli livelli dovrà essere apposta in senso orario a partire dalla prima unità posta a sinistra della rampa di scale che la serve. Terminati i piani superiori, si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

6. In presenza di elaborato planimetrico dell'edificio, per le operazioni di cui al comma precedente si utilizzerà il codice numerico dei subalterni in esso indicati.

7. Se le scale sono più di una e riferite allo stesso numero civico devono essere contrassegnate con lettere dell'alfabeto maiuscole e progressive.

8. La successione delle scale deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala, dall'eventuale piano e da un numero arabo (es. scala A piano T interno 1, scala A piano T interno 2, scala B piano T interno 1, ecc.).

9. Il complesso di palazzine che fanno capo ad un unico numero civico principale deve essere contraddistinto con un numero progressivo per ciascuna palazzina come fossero singole scale.

10. I numeri relativi alla numerazione interna devono essere indicati su targhe di materiale resistente, di dimensione di 6 x 5 cm, collocate in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice a totale cura e spesa del proprietario.

Articolo 19 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica

1. La richiesta di numeri civici esterni ed interni costituisce requisito inderogabile per l'agibilità di un immobile, ai sensi dell'art. 43 del DPR 223/1989 e va presentata all'Ufficio Toponomastica.
2. La richiesta di attribuzione di un numero civico, deve essere redatta su apposita modulistica, ritirabile presso l'ufficio competente, l'URP Centrale (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, da presentarsi corredata dall'elaborato planimetrico e da opportuna documentazione con indicazione, anche grafica, sia degli accessi esterni ed interni da numerare sia delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari.
3. La richiesta sarà soddisfatta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione del numero per comunicazione scritta al richiedente, con trasmissione del provvedimento all'ufficio tributi e anagrafe. E' onere del richiedente aggiornare i dati catastali dell'immobile oggetto della richiesta entro 30 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di attribuzione di numero civico.
4. La richiesta deve essere presentata obbligatoriamente per di tutti gli interventi edilizi nuovi o che modificano il numero delle unità immobiliari e/o la posizione e la quantità degli accessi sul fronte strada e/o sull'edificio, nonché il numero degli accessi esterni.
5. L'obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione civica esterna ed interna.
6. Non è possibile attribuire numerazione civica ad aree di circolazione ancora da denominare.

Articolo 20 - Spese per l'apposizione della numerazione civica

1. Le spese per la fornitura nonché l'apposizione della targa del numero civico della numerazione sono a carico del proprietario dell'immobile o/e del richiedente, salvo nei casi di sostituzione derivata da piani comunali di omogeneità estetica.
2. È nella facoltà del Comune apporre i numeri civici a qualsiasi tipo di accesso, se il proprietario non provvede direttamente, addebitandogli la relativa spesa come da ALLEGATO C.
3. Nei casi di ristrutturazione toponomastica d'ufficio, laddove le variazioni siano massive ed interessino più fabbricati o intere aree di circolazione, la fornitura e posa in opera delle targhe potrà avvenire da parte del Comune, addebitando ai proprietari interessati da tale variazione le relative spese come da ALLEGATO C.
4. I costi di cui al comma precedente sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe e prezzi pubblici, e periodicamente aggiornati in base all'onere del servizio sostenuto dall'Amministrazione Comunale derivante:
 - a. dal costo unitario delle targhe;
 - b. dal costo del servizio di posa in opera qualora il cittadino non possa adempiere direttamente all'apposizione della numerazione civica, previa richiesta e versamento della relativa spesa.

Titolo 6 – INTITOLAZIONI A MONUMENTI, CIPPI, TARGHE, SITI COMUNALI, ONORIFICENZE e CALENDARIO DEGLI EVENTI COMMEMORATIVI

Articolo 21 - Monumenti, Lapidi, targhe e Cippi

1. La posa di monumenti, lapidi, targhe e cippi commemorativi o analoghi manufatti, a memoria di eventi o personaggi, storici, folcloristici e sociali, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini deve essere approvata con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Consiliare Toponomastica.
2. È fatto divieto di intitolare monumenti, lapidi, targhe e cippi commemorativi o analoghi manufatti, a persone decedute o a eventi passati, da meno di dieci anni. È possibile la deroga con accettazione espressa con maggioranza qualificata della Giunta.
3. L'ubicazione e la tipologia sono concordate con i competenti uffici/servizi comunali.
4. L'ufficio Toponomastica istituisce e ha cura delle modifiche e aggiornamenti del "Registro dei monumenti, lapidi, targhe, cippi comunali e affini, commemorativi", ove trascrivere, nell'ordine, l'intitolazione del manufatto, ulteriori riporti d'intitolazione, la data di commemorazione, la tipologia (monumenti, lapidi, targhe, cippi, ecc.), l'ubicazione, una rapida descrizione del manufatto compresi i materiali costituenti, la data di proposta di intitolazione e quella di approvazione in Giunta e/o Consiglio Comunale.

Art. 22 - Uffici, Sale, Immobili e Stabili

1. L'intitolazione a memoria di eventi o personaggi, storici, folcloristici e sociali, di sale, immobili, stabili, comunque edifici pubblici, ivi compresi centri giovanili, sociali e anziani, delegazioni, circoscrizioni, singoli uffici, aree comunali distaccate, stazioni di Polizia Locale, e quanto di servizio pubblico direttamente alle dipendenze dell'Amministrazione cittadina, anche se momentaneamente ubicati in stabili privati, deve essere approvata con deliberazione della Giunta, sentito il parere della Commissione Consiliare Toponomastica.
2. È fatto divieto di intitolare, uffici, sale, immobili, stabili, comunque edifici pubblici, di cui al precedente comma 1, a persone decedute o a eventi passati, da meno di dieci anni. È possibile la deroga con accettazione espressa con maggioranza qualificata della Giunta.
3. L'ufficio Toponomastica, istituisce ed ha cura delle modifiche e aggiornamenti di un "Registro delle intitolazioni, di immobili, stabili e affini, commemorativi", ove trascrivere, nell'ordine, l'intitolazione dell'immobile, ulteriori riporti d'intitolazione, la destinazione dell'immobile, la data di commemorazione (se vi fosse), l'ubicazione, la data di proposta di intitolazione e quella di approvazione in Giunta e/o Consiglio Comunale.

Articolo 23 –Calendario degli eventi commemorativi

1. Il Calendario degli eventi commemorativi della Città di Guidonia Montecelio ALLEGATO E è costituito da richiami commemorativi che ciclicamente sono motivo di eventi con cerimoniale istituzionale da parte dell'Amministrazione in carica.

2. Nel Calendario sono disciplinate, per tipologia, le modalità commemorative per singolo evento, fatti salvi cerimoniali specifici per espressa volontà del Sindaco.

3. Per richieste di modifica di eventi, nuovi inserimenti, cancellazioni dal Calendario, l'iter di iniziativa ed istruttoria sono da intendersi disciplinati dall' art. 8 del presente Regolamento.

4. La tenuta del Calendario, l'aggiornamento e la pubblicazione sul sito istituzionale sono competenza della Segreteria del Sindaco o dell'Ufficio toponomastica in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente.

Titolo 7 – OBBLIGHI E SANZIONI

Articolo 24 - Sanzioni amministrative

1. L'Ufficio preposto, in caso di violazione al presente Regolamento, provvede:

a. in caso di esposizione di indicatori non conformi alle specifiche tecniche del presente Regolamento, o non collocati sugli accessi, ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore;

b. in caso di omessa esposizione degli indicatori di numero civico o di interno, a comminare le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.

2. Sono "trasgressori" tutti i proprietari o aventi titolo delle unità immobiliari presso le quali siano state accertate le violazioni. Ciascun proprietario o avente titolo, indipendentemente dalla quota di possesso, è responsabile della corretta esposizione di civici e interni in concorso con tutti gli altri.

3. Qualora il Condominio sia costituito in persona giuridica, legalmente rappresentata dall'Amministratore pro- tempore, il Condominio è individuato come trasgressore.

4. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 (art. 11 della L. n.1228/1954; L. n.689/1981) nella misura indicata nella tabella nell'allegato D. Per i quanti sanzionati, è possibile l'istituto della "misura ridotta" (art. 16 della L. n.689/1981): se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla contestazione immediata oppure dalla notificazione del verbale è possibile usufruire del pagamento in misura ridotta della somma pari al minimo importo previsto per la violazione contestata.

5. Nel caso in cui il pagamento in misura ridotta (cioè pari al minimo previsto per la violazione contestata) avvenga in ritardo (anche di un solo giorno) l'importo versato sarà trattenuto solo come acconto e l'importo dovuto diventa pari alla metà del massimo previsto per la violazione commessa più le spese di procedimento (spese di notifica).

6. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie competono al servizio di Polizia Locale municipale. Le misure accessorie (ordine di rimozione delle opere abusive) sono attuate dall'ufficio Toponomastica, le corrispondenti misure ripristinatorie sono attuate dal competente ufficio dei Lavori Pubblici.

7. Infine, è vietato togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e ai numeri civici.

Titolo 8 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 25 - Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di legge regolanti la materia e le istruzioni dell'ISTAT.
2. Il presente Regolamento è automaticamente modificato, qualora norme di legge dispongano diversamente.

Articolo 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo on line del Comune.

ALLEGATO A

MODELLI, DIMENSIONI, TARGHE E AREE DI CIRCOLAZIONE

Caratteristiche dei materiali di supporto e costruttive

Per le nuove targhe in aree storiche o commemorative:

LAPIDEI

Travertino o marmo bianco di pregio, con uno spessore minimo 30 mm., scritte a basso rilievo distanti dai margini almeno 60 mm.

In caso di apposizione su palo, dovrà essere previsto un telaio di supporto ad "U" corrente "a nastro", dalla mezzeria del lato minore laterale, base e mezzeria lato minore opposto. In tal caso la distanza delle scritte sui tre lati coperti dal telaio dovrà tenere conto della copertura del supporto, quindi, essere maggiorate (es.: supporto ad U con trincea da 40 mm., la distanza delle scritte dovrà essere di minimo 100 mm. per i tre lati interessati).

Per tutte le altre targhe:

ALLUMINIO

Lamiera di alluminio con titolo di purezza non inferiore al 99,5%, spessore 2,4 mm, scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi universali a corsoio saldati sul retro. Tolleranze: $\pm 0,25$ mm.

LAMIERA ACCIAIO

Di prima scelta, con spessore 1 mm laminata a freddo, scatolatura perimetrale di rinforzo ottenuta con stampaggio a freddo della lamiera, attacchi universali a corsoio saldati sul retro. Tolleranze: $\pm 0,14$ mm.

VERNICIATURA

La verniciatura a polveri di poliestere con cottura a forno.

RIFRANGENZA

Il Codice della Strada prescrive che tutti i segnali debbano essere in esecuzione rifrangente con caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata stabilite dal D.M. 1584 del 31 Marzo 1995. Le targhe devono pertanto essere prodotte mediante l'applicazione di pellicole retroriflettenti di classe 1 (a normale risposta luminosa con durata minima di 7 anni), o di classe 2 (ad alta risposta luminosa con durata minima di 10 anni).

TARGHE

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente e riflettente, con fondo bianco e scritta nera.

Le targhe devono essere collocate, di norma, su appositi sostegni (pali, pilastri, colonne, ecc.) o in alternativa, sulla facciata dei fabbricati nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Le targhe sono del materiale e della dimensione indicati negli art. 131 e 133 del Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), ovvero:

*- **targhe toponomastica apposte sugli edifici**, per le aree **storiche e/o monumentali**, "normali"*

cm. 59 x 42 (versioni "piccole" e "grandi" in tabella), poste lateralmente agli angoli dell'edificio, di preferenza a sinistra, ad una altezza compresa dai 2,50 ai 3,00 mt. Su tratte omogenee di strada le targhe devono essere poste, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

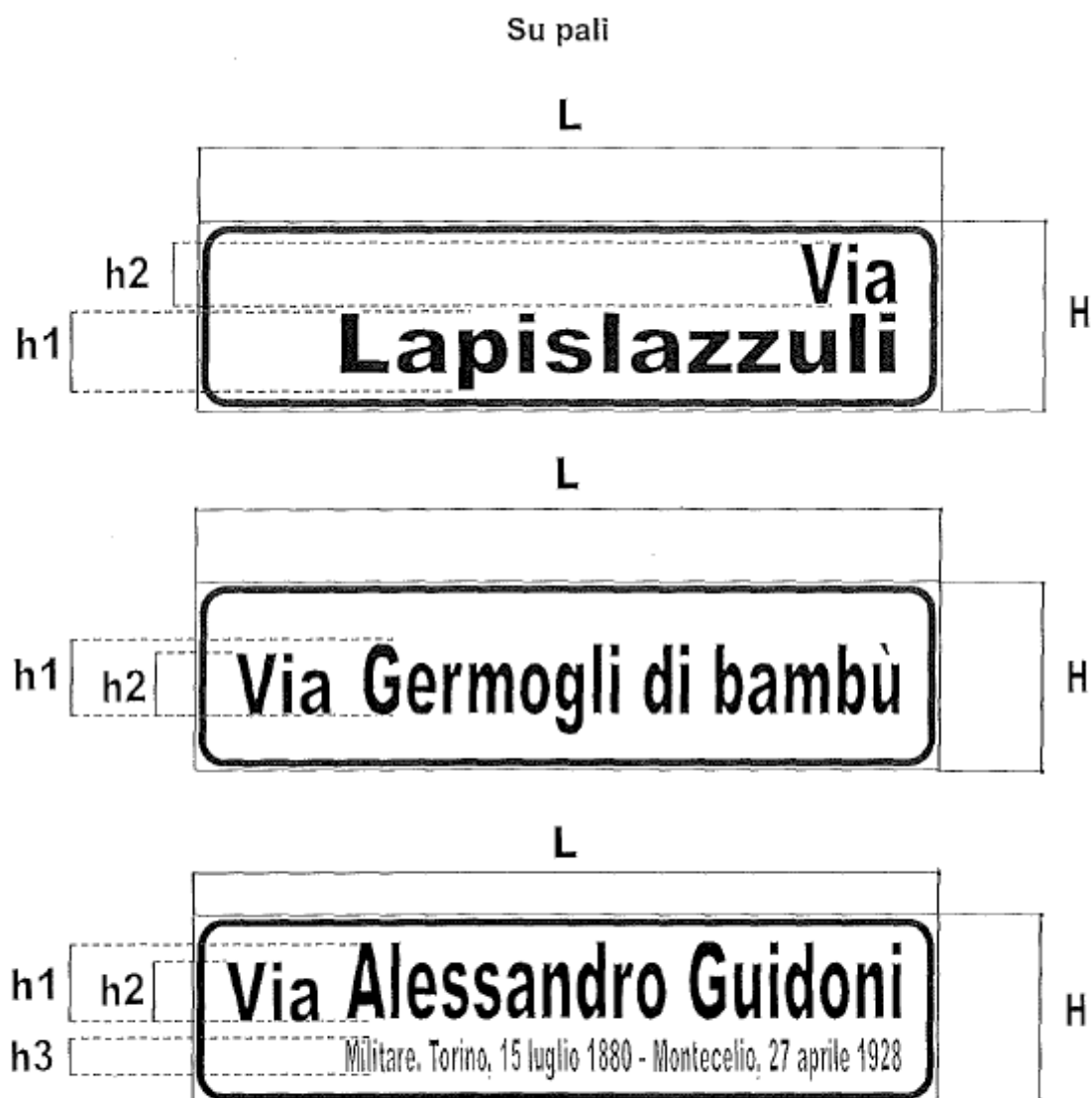
*- **targhe toponomastica apposte sugli edifici**, per tutte le **altre aree urbane** comunali, cm. 80 x 60, poste lateralmente agli angoli dell'edificio, di preferenza a sinistra, ad una altezza compresa dai 2,50 ai 3,00 mt.*

*- **targhe toponomastica su pali**, per **tutte le altre aree urbane** comunali, "normali" cm. 80 x 100 x 25 (versioni "piccole" e "grandi" in tabella), **bifacciali**, poste lateralmente "a bandiera" su sostegni tubolari diametro mm. 60 e di altezza dai 2,50 ai 3,00 mt.*

Sulle targhe sono ammesse abbreviazioni soltanto ove la lunghezza della denominazione ne comprometta la leggibilità.

La denominazione con scrittura nera e carattere tipo "normativa nazionale" (Tabella II.22/a Art. 125-129, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), deve avere dimensioni proporzionate secondo la tabella delle misure, per l'indicativo dell'area di circolazione (es.: via Alessandro Guidoni) e di dimensioni ridotte, le sotto-riportate caratteristiche descrittive (Militare, Torino, 15 Luglio 1880 - Montecelio, 27 aprile 1928).

Le lunghezze indicate sono fisse e non sono ammesse misure intermedie. Le cornici seguono la regola di Tabella II.20 (art. 133, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). L'altezza dei termini "via", "piazza", "viale", ecc. è pari circa alla metà dell'altezza del toponimo. Le iscrizioni che risultano più alte del cartello vanno impaginate sempre a partire dal lato del cartello sito dalla parte della strada esterna alla intersezione. Anche i nomi "via", "piazza", "viale", ecc., vanno allineati a partire dalla parte esterna, cioè in direzione della strada segnalata. Con lo stesso criterio possono essere indicati i numeri civici relativi al tratto di strada o le iscrizioni lunghe o bilingue.



**TABELLA DELLE DIMENSIONI DELLE TARGHE PER LE AREE DI
CIRCOLAZIONE**

Dimensioni in cm.	H	h1	h2	h3	L
PICCOLA	20	8	6	4	60 - 80
NORMALE	25	10	8	6	80 - 100
GRANDE	30	12	10	8	100 - 120 - 140



Commemorative o storiche, su palo, per zone storiche



TABELLA DELLE DIMENSIONI DELLE TARGHE IN LAPIDEI PER LE AREE DI CIRCOLAZIONE RICADENTI IN AREE STORICHE O COMMEMORATIVE

Dimensioni in cm.	H	h1	h2	h3	L
PICCOLA	42	8	6	4	70
NORMALE	60	9	7	5	94
GRANDE	84	10	8	6	120

ALLEGATO B
NUMERI CIVICI

TARGHE DI NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA

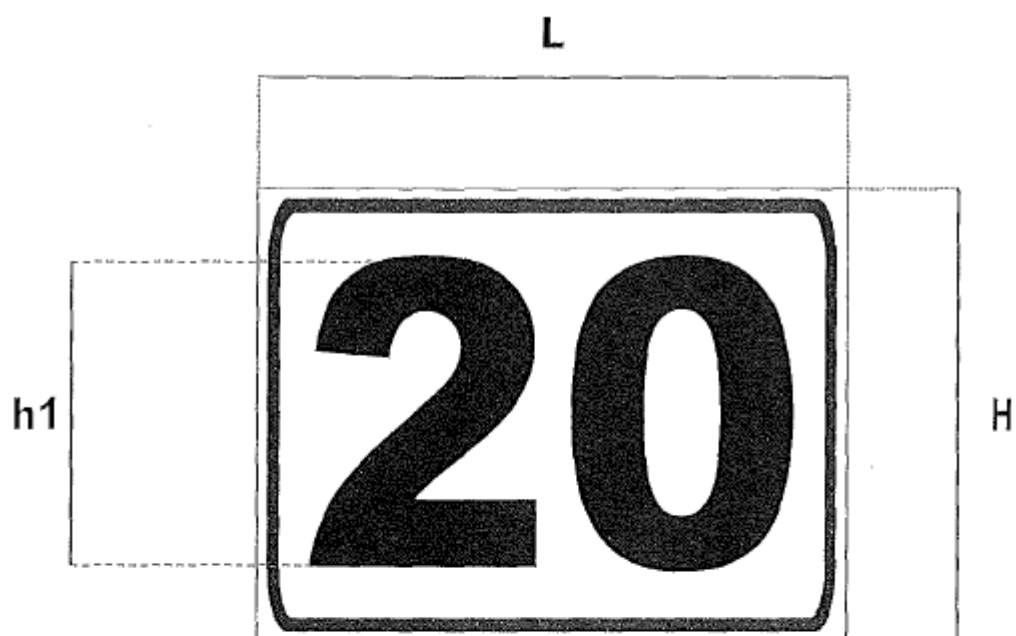




TABELLA DELLE DIMENSIONI DELLE TARGHE DEI NUMERI ESTERNI

Dimensioni in mm.	H	h1	h2	h3	L
TARGA CIVICO	min. 100	min.50	min.50	min.30	min.150

Tabella II.22/b Art. 125 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Alfabeto normale positivo maiuscolo

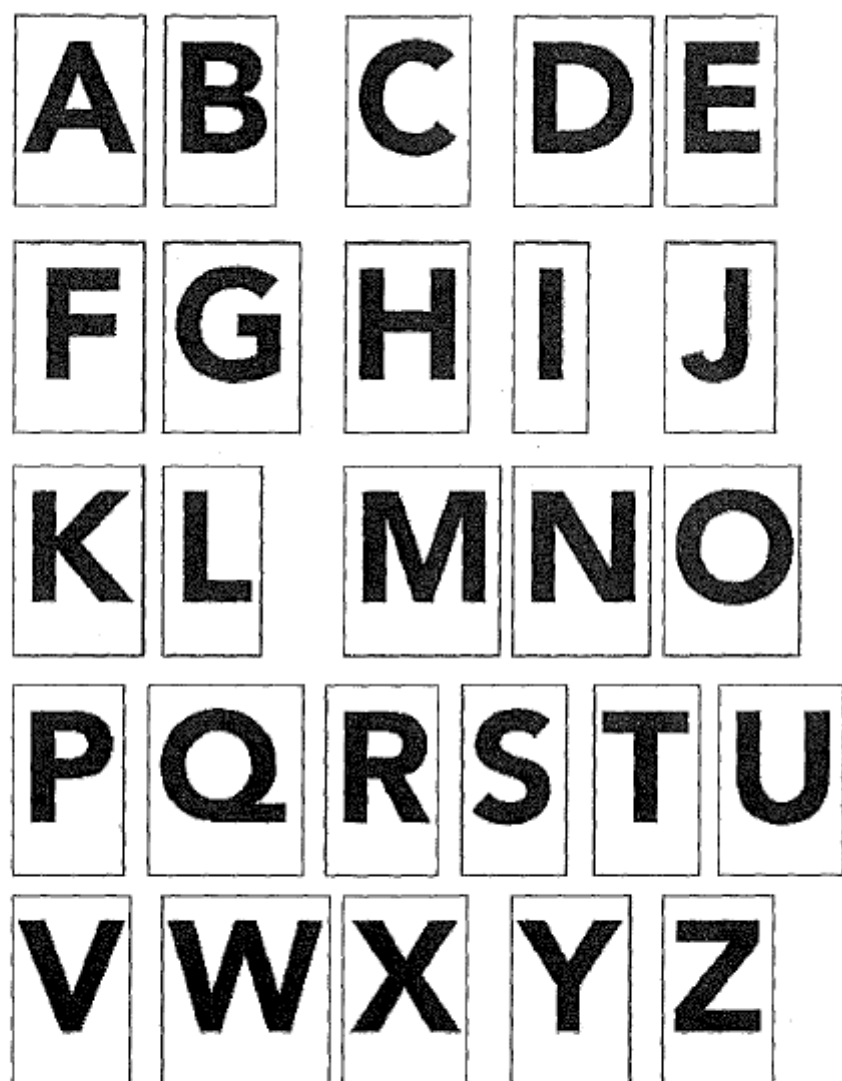


Tabella II.22/a Art. 125 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Alfabeto normale positivo minuscolo

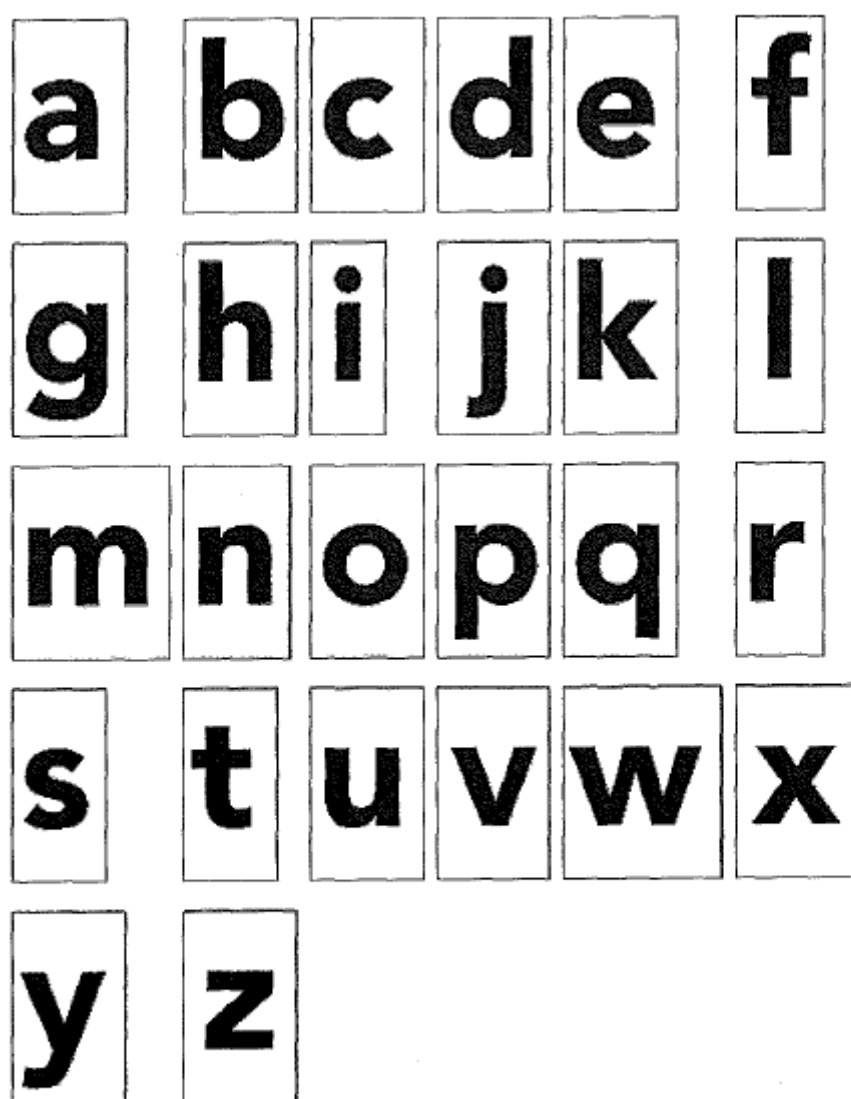


Tabella II.22/c Art. 125 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Numeri normali positivi

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	0	(	)	
/	.	-	/	.

ALLEGATO C

TARIFFE PER LA FORNITURA, NONCHE' L'APPOSIZIONE DELLA TARGA DEL NUMERO CIVICO DELLA NUMERAZIONE INTERNA.

I costi della fornitura delle targhe di numerazione civica, nonché l'eventuale apposizione della stessa, sono aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale.

SERVIZIO	TARIFFA (IVA esclusa)
Fornitura delle targhe del numero civico esterno, come da Allegato B: <i>tipo generica solo numero consequenziale (es. 20).</i>	€ 50,00
Fornitura delle targhe del numero civico esterno, come da Allegato B: <i>tipo con numero e lettere (es. 20/A).</i>	€ 50,00
Fornitura delle targhe del numero civico esterno, come da Allegato B: <i>tipo con numero (eventuali) lettere e denominazione dell'area di circolazione (es. 20/A Piazza G. Matteotti).</i>	€ 75,00
Apposizione di targa del numero civico esterno singola. <i>(Tariffa non comprensiva del costo dell'acquisto della targa).</i>	€ 150,00
Apposizione di ulteriori targhe del numero civico esterno oltre la prima per gli ingressi dello stesso stabile: <i>cadauna (tariffa non comprensiva del costo dell'acquisto della targa).</i>	€ 75,00

ALLEGATO D

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di toponomastica che di numerazione civica, è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla legislazione vigente fermo restando l'obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, da parte dell'autore del danno.
2. Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente Regolamento, l'Ufficio di Toponomastica si avvale della Polizia Locale di Guidonia Montecelio e con le Associazioni di volontariato ausiliarie convenzionate con il Comune per la tutela del decoro urbano ai fini delle relative verifiche e controlli, nonché per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ripristino.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui al Regolamento per la Toponomastica, Numeri civici, Intitolazione Sale, Immobili comunali e Monumenti commemorativi sono punite con la sanzione amministrativa (art. 11 della Legge n.1228 del 24.12.1954; Legge n.689/1981) nella misura indicata:

TIPO INFRAZIONE	SANZIONE
Attribuzione abusiva di numero civico: <i>- pagamento in misura ridotta.</i>	Da € 50,00 a€ 500,00 € 50,00
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico: <i>- pagamento in misura ridotta.</i>	Da € 100,00 a€ 500,00 € 100,00
Mancata esposizione della targa: <i>- pagamento in misura ridotta.</i>	Da € 25,00 a€ 500,00 € 25,00
Apposizione di targa non regolamentare: <i>- pagamento in misura ridotta.</i>	Da € 50,00 a€ 500,00 € 50,00
Distruzione, danneggiamento o deterioramento, tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhe alla numerazione civica: <i>- pagamento in misura ridotta.</i> <i>*quantificati dagli uttici preposti nell'Area LL.PP. della Citta.</i>	Da € 150,00 a€ 500,00 + i costi di ripristino* € 150,00

Fino ad avvenuto adempimento delle prescrizioni, la sanzione potrà essere reiterata allo scadere infruttuoso del termine concesso per l'adeguamento. Il reiteramento della sanzione comporta l'applicazione del limite massimo previsto e il pagamento in misura ridotta pari al 50% del massimo applicato.

ALLEGATO E
CALENDARIO DEGLI EVENTI COMMEMORATIVI
DELLA CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
FESTE, FESTIVITÀ, CERIMONIE, COMMEMORAZIONI,
CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI

I giorni festivi:

Sono stabiliti per legge.

Ad essi si aggiunge la festività locale del Santo patrono e, nella prima domenica di novembre, la festa dell'unità nazionale.

Le solennità civili:

Imbandieramento degli edifici pubblici, non sono considerate giornate festive.

Le giornate celebrative nazionali ed internazionali:

Non sono considerate giornate festive.

Gli organi pubblici organizzano eventi collegati alla circostanza che si intende celebrare.

CALENDARIO DEGLI EVENTI COMMEMORATIVI

■ 1 GENNAIO Capodanno.

■ 2 GENNAIO (1845). In ricordo di Amedeo Rodolfo Giuseppe Filippo Lanciani (nascita). Appartenente ad un'antica e nobile famiglia, originaria di Monticelli, archeologo, ingegnere, topografo, socio fondatore della Società romana di storia patria. LUOGO: Museo "Rodolfo Lanciani".

■ 6 GENNAIO. Epifania.

■ 7 GENNAIO. Giornata nazionale della Bandiera o Festa del Tricolore.

I tre colori nazionali italiani comparvero per la prima volta a Genova il 21 agosto 1789 sulla coccarda italiana tricolore circa un mese dopo lo scoppio della Rivoluzione francese, l'11 ottobre 1796 furono utilizzati per la prima volta a Milano su uno stendardo militare, ma il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, per la prima volta, il Tricolore venne adottato ufficialmente da uno Stato italiano sovrano.

■ 20 GENNAIO. Festa della Polizia Locale.

Celebrazione del patrono della Polizia Locale San Sebastiano martire, comandante dei pretoriani, era molto impegnato nell'assistenza e nell'aiuto di poveri e bisognosi.

■ 27 GENNAIO (1945). Giornata della Memoria (abbattimento dei cancelli di Auschwitz).

Ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto: è stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1° novembre 2005 durante la 42^a riunione plenaria il del genocidio nazista.

■ 10 FEBBRAIO. Il giorno del ricordo dei Martiri delle Foibe.

In memoria del massacro delle foibe di istriani, fiumani e dalmati.

■ 14 FEBBRAIO (1874). In ricordo di Don Celestino (Agostino) Piccolini (nascita). Ispettore Onorario alle Antichità e Belle Arti di Guidonia Montecelio, S. Angelo Romano e Palombara Sabina, medaglia d'argento al merito della Pubblica Istruzione per la tutela del territorio, poeta dialettale montecellese autore della raccolta di sonetti "Rustici accenti".

■ 17 FEBBRAIO (1600). In ricordo di Giordano Bruno (morte).

Il processo a Giordano Bruno, dopo l'arresto del filosofo avvenuto a Venezia il 23 maggio 1592 e il suo trasferimento nelle carceri romane dell'Inquisizione il 27 febbraio 1593, si concluse il 17 febbraio 1600 con la condanna al rogo per eresia eseguita in piazza Campo dei Fiori.

■ 22 FEBBRAIO. Giornata nazionale del Braille.

■ 22 FEBBRAIO (1932). Giornata del Pensiero o Thiking Day. Giornata dello scautismo. Il movimento mondiale scout ha scelto di dedicare questo giorno alla commemorazione dello scautismo (coincidente con la nascita di Lord Robert Baden-Powell fondatore dello scautismo e di Olave Baden-Powell moglie di Robert, fondatrice del guidonismo).

■ 23 FEBBRAIO (1994). Inizio dei rapporti di amicizia e reciproca ospitalità fra la "Città dell'Aria" Guidonia Montecelio con la città di Giukovskj (Mosca), ex URSS (anniversario).

■ 26 FEBBRAIO (1585). In ricordo di Federico Cesi (nascita).

Scienziato e naturalista italiano, fondatore dell'Accademia dei Lincei.

■ 8 MARZO. Festa della donna.

■ 11 MARZO. Giornata europea in ricordo delle vittime del terrorismo.

■ 11 MARZO (2011). In ricordo del disastro nucleare di Fukushima Dai-ichi.

Incidente nucleare avvenuto nella centrale nucleare omonima, situata a Naraha nella Prefettura di Fukushima, sulla costa est del Giappone. Fu il più grave incidente nucleare avvenuto successivamente al disastro di Černobyl del 26 aprile 1986 ed è l'unico, insieme a quest'ultimo, ad essere stato classificato come livello 7 della scala INES, cioè il livello di gravità massima degli incidenti nucleari.

■ 17 MARZO. Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera.

Con la legge n. 222 del 23 novembre 2012, è stata istituita la "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera" da celebrarsi il 17 marzo di ogni anno, nel giorno della proclamazione nel 1861 dell'Unità d'Italia.

■ 19 MARZO. Festa del papà.

■ PERIODO DAL 21 MARZO AL 31 MAGGIO, FISSATA DAL MINISTRO PER LA SALUTE.

Giornata per la donazione degli organi.

■ 24 MARZO. Giornata nazionale per la promozione della lettura.

■ 24 MARZO (1944). In memoria dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

335 morti tra civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei o detenuti comuni. L'alto numero di vittime e per le tragiche circostanze che portarono al suo compimento, l'eccidio divenne l'evento-simbolo della durezza dell'occupazione tedesca di Roma).

■ 27 MARZO. Giornata nazionale del Teatro.

■ 28 MARZO (1923). Festa dell'Aeronautica (fondazione).

Le nascite dell'Aeronautica: 27 giugno 1912 come "Corpo Aeronautico", 28 marzo 1923 come "Regia Aeronautica" e 18 giugno 1946 come "Aeronautica Militare".

■ 4 APRILE (2011). In ricordo della concessione del titolo "Città d'Italia" al comune di Guidonia Montecelio (anniversario). Decreto del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

■ 10 APRILE. Festa della Polizia di Stato (fondazione).

Ricorrenza RIFONDAZIONE del corpo della Polizia di Stato [della Legge 1° aprile 1981], ma già l'11 luglio 1852 nasce il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza alle dirette dipendenze dell'Autorità di P.S.).

■ 25 APRILE. Liberazione.

Commemorazione per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la fine dell'occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista.

■ 26 APRILE (1986). In ricordo del disastro di Chernobyl.

Incidente nucleare avvenuto la notte del 26 aprile alle ore 1:23:45 nel reattore n° 4 della centrale nucleare di Černobyl' nell'allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina. È il più grave incidente della storia del nucleare civile e l'unico, insieme a quello di Fukushima del 2011, a essere classificato al settimo livello, il massimo, della scala di catastroficità INES.

■ 27 APRILE (1935). Inizio della fondazione (prima pietra) di Guidonia.

■ 27 APRILE (1935). Inaugurazione della Direzione Superiore Studi ed Esperienze (DSSE) dell'aeroporto.

L'aeroporto fu realizzato tra il 1915 e il 1916, destinato a scuola di volo per i piloti della prima Guerra Mondiale, dopo la fine del conflitto divenne inizialmente un deposito per i velivoli non più impiegati per scopi bellici e quindi divenne sede di una squadriglia sperimentale; nel 1927 vi venne istituita la DSSE (R.D. 1241 del 23.6.1927) e il 23 ottobre 1930 fu avviata la costruzione di un nuovo centro per le ricerche, studi ed esperienze, inaugurato il 27 aprile del 1935, data del 7° anniversario della morte del generale del Genio aeronautico

Alessandro Guidoni, a cui venne intitolata la città di fondazione di Guidonia edificata a ridosso del sedime aeroportuale.

■ 27 APRILE (1928). In memoria di Alessandro Guidoni (morte).

Nato a Torino il 15 luglio 1880, morte avvenuta a Guidonia Montecelio, allora Montecelio.

■ 1 MAGGIO. Festa del lavoro.

■ 1^a DOMENICA DI MAGGIO. Giornata nazionale dell'epilessia.

■ 2^a DOMENICA DI MAGGIO. Festa della mamma.

■ 4 MAGGIO (1861). Festa dell'Esercito. PRESENTI: E) Nessuno. OGGETTO: E) Nessuno.

■ 5 MAGGIO. Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

■ 8 MAGGIO (1988). Gemellaggio "Città dell'Aria - Città dello Spazio" con la città di Cape Canaveral, Florida USA (anniversario). Affinità tra le città, Cape Canaveral sede del centro spaziale della Nasa JF Kennedy Space Center.

■ 8 MAGGIO (1859). Festa della Croce Rossa.

Henry Dunant, padre dell'umanitarismo moderno, durante battaglia di Solferino, nel 1859, ebbe l'Idea di fondare quella che, negli anni, è diventata la più grande associazione di volontariato esistente.

■ 9 MAGGIO. Giornata d'Europa.

■ 9 MAGGIO. Giornata della memoria per le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice.

■ 3^a DOMENICA DI MAGGIO. Giornata nazionale della musica popolare.

■ 3^a DOMENICA DI MAGGIO. Giornata nazionale del malato oncologico.

■ 23 MAGGIO (1992). In memoria della strage di Capaci (morte di Giovanni Falcone). Attentato di stampo terroristico - mafioso compiuto da Cosa Nostra per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone, morirono inoltre: la moglie Francesca Morvillo (magistrato) e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza.

■ 27 MAGGIO. Festa dei vicini di casa.

■ 28 MAGGIO (1974). In memoria della strage di piazza della Loggia a Brescia.

■ ULTIMA DOMENICA DI MAGGIO. Giornata nazionale del sollievo.

■ ULTIMA DOMENICA DI MAGGIO o 1^a DOMENICA DI GIUGNO. Giornata nazionale per la donazione del sangue.

■ 2 GIUGNO. Festa della Repubblica.

■ 2^o MARTEDÌ DI GIUGNO. Giornata nazionale dell'innovazione.

- 1^a DOMENICA DI GIUGNO. Giornata nazionale dello sport.
- 5 GIUGNO. Giornata mondiale dell'Ambiente.
- 5 GIUGNO. Festa dell'arma dei Carabinieri (Brigadiere Paolo Centroni, morte 24 marzo 1980).
- 10 GIUGNO (1924). In memoria di Giacomo Matteotti (omicidio).
- 15 GIUGNO (1939). Festa della Marina.
- 15 GIUGNO. Festa dei figli.
- 20 GIUGNO (1996). In ricordo dell'Istituzione del Parco Regionale Archeologico Naturale dell'Inviolata (anniversario).
- 21 GIUGNO (1774). Festa della Guardia di Finanza (fondazione).
- 27 GIUGNO (1980). In memoria della strage di Ustica.

Abbattimento Douglas DC-9-15 con marche I-TIGI, con la morte dei 81 occupanti, avvenuto alle 20:59 nel Mar Tirreno meridionale, nel tratto compreso tra le isole italiane di Ponza e Ustica.

- 19 LUGLIO (1992). In memoria della strage di via D'Amelio (morte Paolo Borsellino).

Attentato di stampo terroristico - mafioso avvenuto all'altezza del numero civico 21 di via Mariano D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita il magistrato italiano Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

- 2 AGOSTO (1980). In memoria della strage di Bologna.

Attentato terroristico commesso alla stazione ferroviaria di Bologna Centrale (85 morti oltre 200 feriti).

- 4 AGOSTO (1974). In memoria della strage dell'Italicus.

Attentato terroristico di tipo dinamitardo, in cui morirono 12 persone, compiuto nella notte tra il 3 e il 4 agosto sul treno Italicus, mentre questo transitava presso San Benedetto Val di Sambro.

- 6 AGOSTO (1945 alle ore 8:15). Bombardamento (ordigno "Little Boy") atomico su Hiroshima.

- 8 AGOSTO. Giornata nazionale del Sacrificio del lavoro italiano nel mondo.

- 9 AGOSTO (1945 alle ore 07:50). Bombardamento (ordigno "Fat Man") atomico su Nagasaki.

- 12 AGOSTO (1944). In memoria dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema.

Crimine di guerra nazifascista compiuto dai soldati tedeschi di tre compagnie con l'ausilio di alcuni collaborazionisti italiani della RSI (560 morti, tra cui molti bambini).

- 29 SETTEMBRE. Festa di San Michele Arcangelo con la sfilata delle Vunnelle.
- 2 OTTOBRE. Festa dei nonni.
- 4 OTTOBRE. Giornata della pace della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse.
- 4 OTTOBRE (1931). Giornata mondiale degli animali.

Istituito a partire dal 1931 e cade nel giorno in cui si festeggia anche San Francesco d'Assisi, santo patrono degli animali, ha come obiettivo la sensibilizzazione sulla salvaguardia degli esseri viventi, con una attenzione particolare nei confronti delle specie a rischio.

- 1^a DOMENICA DI OTTOBRE. Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

■ 2^a DOMENICA DI OTTOBRE. Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. PRESENTI: A) Sindaco/Delegato con fascia tricolore. Con picchetto d'onore e Gonfalone. B) Delegato con fascia tricolore. Con picchetto d'onore e Gonfalone. OGGETTO: C) Fiori commemorativi (pianta, mazzo, fiore).

- 15 OTTOBRE (1822). Festa del Corpo Forestale dello Stato (fondazione. Carabinieri Forestali).

- 21 OTTOBRE (1937). Istituzione del Comune di Guidonia Montecelio.

- 24 OTTOBRE (1943). In memoria delle vittime del bombardamento della Seconda Guerra mondiale nel Comune. 17 morti tra bombardamenti e altro.

- 31 OTTOBRE (1937). Inaugurazione della città di Guidonia.

Inaugurazione (taglio del nastro) della città di Guidonia.

- 4 NOVEMBRE. Festa delle Forze Armate.

- 4 NOVEMBRE. Caduti di tutte le guerre.

- 4 NOVEMBRE (1921). Traslazione Milite Ignoto.

- 9 NOVEMBRE. Giornata della libertà in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino.

- 12 NOVEMBRE. Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

- 12 NOVEMBRE. Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare.

- 21 NOVEMBRE. Giornata Nazionale degli Alberi e Festa dell'Albero.

- 7 DICEMBRE (1951) Istituzione della Scuola di Aerocooperazione.

Con Foglio d'Ordini n. 34 del 1° dicembre del 1951, nell'ambito del riassetto ordinativo della Scuola di Osservazione Aerea, già operante a Guidonia (RM) dal 1948, che a sua volta aveva raccolto l'eredità delle Scuole di Osservazione Aerea di Nettuno (dell'Esercito Italiano) e di Taranto (della Marina Militare); la Scuola ha avuto da subito il compito di preparare Ufficiali

e Sottufficiali delle Forze Armate nel campo della fotointerpretazione e dell'aerocooperazione, intesa quest'ultima come concorso aereo alle operazioni terrestri.

■ 10 DICEMBRE. Santa Maria di Loreto, patrono della Città di Guidonia Montecelio.

■ 10 DICEMBRE. Giornata mondiale dei diritti degli uomini e degli animali.

■ 10 DICEMBRE (1847). Inno d'Italia.

Per la prima volta l'inno di Mameli veniva eseguito in pubblico, scritto nell'autunno del 1846 dallo studente e patriota genovese Goffredo Mameli e musicato a Torino dal genovese, Michele Novaro.

■ 12 DICEMBRE (1969). In memoria della strage di piazza Fontana.

Grave attentato terroristico compiuto nel centro di Milano presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura (17 morti e 88 feriti), considerata «la madre di tutte le stragi» il «primo e più dirompente atto terroristico dal dopoguerra», «il momento più incandescente della strategia della tensione» e da alcuni ritenuto l'inizio del periodo passato alla storia in Italia come anni di piombo.

■ OGNI ANNO, IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE INDIVIDUA LA DATA D'INTESA CON LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.

Giornata nazionale della Scuola.

■ 23 FEBBRAIO (1994). Inizio dei rapporti di amicizia e reciproca ospitalità fra la "Città dell'Aria" Guidonia Montecelio con la città di Giukovskj (Mosca), ex URSS (anniversario).